



Decreto Presidente Giunta n. 167 del 01/08/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 5 Foreste, caccia e pesca

Oggetto dell'Atto:

RETTIFICA AL DECRETO DI MASSIMA PERICOLOSITA' ANNO 2013 DEL 18 LUGLIO
2013 N. 157.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con Decreto Presidenziale del 18.07.2013 n. 157 è stato dichiarato il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi dal 22 luglio 2013 al 30 settembre 2013;

CONSIDERATO che nel citato Decreto Presidenziale n. 157 sono richiamati alcuni articoli dell'Allegato C della L.R. 7 maggio 1996 n. 11;

VISTO il DPGR del 16 giugno 2003 n. 387 recante "Prescrizioni di massima e di polizia forestale", che modifica gli articoli 6 e 8 del regolamento di cui all'allegato C alla L.R. 7 maggio 1996 n. 11;

RILEVATO che, per mero errore materiale, nel citato Decreto Presidenziale del 18.07.2013 n. 157 è riportato l'art. 6 dell'allegato C alla L.R. 7 maggio 1996 n. 11 in luogo dell'art. 6 per come modificato dal Decreto Presidenziale n. 387 del 16 giugno 2003;

RITENUTO, pertanto, necessario rettificare in tale parte il Decreto Presidenziale del 18.07.2013 n. 157, confermando quanto altro ivi riportato;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Foreste Caccia e Pesca e delle risultanze, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo.

Su proposta dell'Assessore all' Agricoltura, Piano di sviluppo Rurale, Foreste Caccia e Pesca.

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate:

1. di rettificare il Decreto Presidenziale del 18.07.2013 n. 157 sostituendo il richiamo all'art. all'art. 6 con il seguente testo:

"Art. 6- Cautela per la salvaguardia delle zone a rischio di incendio

1. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi,

come individuati dall' art. 14 della presente Legge, e per una distanza da essi inferiore a 100 metri;

2. Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.

2 bis.

a) È fatta eccezione per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi. Ad essi è consentito accendere, con le necessarie cautele, negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo;

b) In aree circoscritte già opportunamente attrezzate, purché ripulite da materiali infiammabili e preventivamente individuate dai sindaci che ne assicurano la sorveglianza, è consentita l'accensione del fuoco e l'uso di fornelli a gas, elettrici, a carbone o legna, limitatamente alla cottura dei cibi. Gli interessati cureranno in ogni caso lo spegnimento del fuoco prima di abbandonare dette aree;

3. Nel periodo di cui ai commi 1 e 2, nei boschi e nei pascoli sono vietate, le seguenti attività:

a) far brillare mine;

b) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;

- c) usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville e brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio.
4. Nel restante periodo dell'anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli.
 5. In altre zone la bruciatura delle ristoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall'art. 25 della L. R. n. 8. del 10 aprile 1996, è permesso quando la distanza dai boschi è superiore a 50 metri purché il terreno su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5. La pratica è comunque vietata in presenza di vento.
 6. Nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame, dalle felci, mediante la raccolta, concentrazione ed abbruciamento. L'abbruciamento è consentito dal 1°luglio al 30 marzo, dall'alba alle ore 10.00. Il materiale raccolto in piccoli mucchi andrà bruciato con le opportune cautele su apposite radure predisposte nell'ambito del castagneto. Il Sindaco, per particolari condizioni ambientali, su proposta delle autorità forestali competenti, può sospendere le operazioni di bruciatura nel periodo compreso tra il 1°luglio ed il 30 settembre.
 7. La bruciatura delle stoppie e la pulizia dei castagneti da frutto debbono essere preventivamente denunciati al Sindaco ed al Comando Stazione Forestale competente;
 8. Dal 15 giugno al 15 settembre è vietato fumare nei boschi e nelle strade e sentieri che li attraversano"
2. di confermare quanto altro riportato nel Decreto Presidenziale 157/2013.
 3. Il presente Decreto è inviato al Responsabile del B.U.R.C. per la pubblicazione con procedura d'urgenza, al Settore Foreste, Caccia e Pesca e al Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio, per quanto di rispettiva competenza e successivi adempimenti.
Il presente Decreto sarà inoltre pubblicato sul sito web della Regione Campania.

CALDORO